



Regione Emilia-Romagna

Assessorato alla Sanità

DPR 22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi (pubblicato sulla G.U. dell'8 gennaio 2002, n.6).

Indicazioni operative sull'applicazione del Regolamento, anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 12/06/2003 n.233 (titolo VIIIbis Dlgs 626/94 pubblicato sulla G.U. 26/08/2003 n.197)

Coordinamento tecnico
Servizi Impiantistici Antinfortunistici
in ambiente di vita e di lavoro

DPR 22 ottobre 2001, n. 462 - regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi (pubblicato sulla G.U. dell' 8 gennaio 2002 n.6).

Indicazioni operative sull'applicazione del Regolamento.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro, da intendersi come tutti quelli di cui al Dpr 547/55 e Dlgs 626/94.

Il comma 2 prevede decreti ministeriali per l'adeguamento tecnico degli impianti e per la ridefinizione degli impianti stessi.

Nelle more dell'emanazione di tali decreti ministeriali, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

1. *DPR 27 aprile 1955 n.547, relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Si dovrà pertanto ancora fare riferimento agli articoli 38 e 39 del DPR 547 stesso e, in ragione dei contenuti dell'art. 36 del DPR, alle disposizioni del DPR 26 maggio 1959, n. 689 riguardante le aziende e lavorazioni soggette al controllo del Corpo dei vigili del fuoco.*
2. *Dlgs.12/06/2003 n.233 relativamente agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.*
3. *DPR 27 aprile 1955 n.547 e D.M.22/12/58 (tabella A voce 51) limitatamente ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materie esplosive.*

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2 – Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

Il comma 1 prevede che la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche possa essere effettuata dopo la

verifica eseguita dall'installatore degli impianti stessi, che rilascia la dichiarazione di conformità alla regola d'arte di cui all'art.9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

La dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, all'omologazione dell'impianto e, pertanto, con l'entrata in vigore del DPR in esame, non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 15 ottobre 1993, n.519 che attribuiva all'ISPESL l'espletamento delle attività omologative connesse alla messa in esercizio degli impianti in parola e prevedeva l'invio all'Istituto stesso della relativa richiesta da parte delle aziende. La dichiarazione di conformità sostituisce, inoltre, i modelli A e B allegati al D.M. 12 settembre 1959 che venivano in precedenza redatti dall'azienda.

Il D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. n.49 del 28.2.92) individua il modello da utilizzare per la dichiarazione per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90.

Il datore di lavoro deve verificare che essa sia conforme allo schema ministeriale, sia completa degli allegati obbligatori e che sia datata e firmata.

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90, (es.: impianti elettrici installati completamente all'esterno, come potrebbe essere un impianto di illuminazione pubblica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati negli edifici non civili), deve essere rilasciata dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di installazione a regola d'arte ai sensi della legge n.186/68, oppure una dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90.

Il DPR 380/2001, che entrerà in vigore il 01/01/2004, ha esteso l'ambito di applicazione della legge 46/90, tra gli altri, agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche relativi ad edifici non ad uso civile; conseguentemente anche per tali impianti dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità a cura dell'installatore.

Il datore di lavoro entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, invia la dichiarazione di conformità (priva dei relativi allegati), all'ISPESL e alla AUSL (Unità operativa impiantistico-antinfortunistica) competenti per territorio.

Nei Comuni singoli o associati in cui sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso entro lo stesso termine.

Fermo restando che l'originale della dichiarazione di conformità va conservato in azienda, va inviato un altro originale o, in mancanza di esso, una copia conforme, vale a dire, una copia su cui viene apposta la frase "copia conforme all'originale", con firma e fotocopia del documento di riconoscimento del datore di lavoro.

L'invio può essere fatto con raccomandata A.R..

Si riporta in allegato 1 la modulistica unificata per la trasmissione della dichiarazione di conformità, da parte del datore di lavoro, all'ISPESL ed all'Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL competenti per territorio (art. 2 e 5 del DPR 462/2001).

Art. 3 – Verifiche a campione

L'ISPESL, ricevuta dal datore di lavoro la dichiarazione di conformità (v. precedente art. 2) – e quindi la denuncia di messa in esercizio dell'impianto – provvede a effettuare controlli a campione, per verificarne la effettiva rispondenza alla normativa vigente.

I criteri per l'effettuazione delle verifiche a campione vengono fissati annualmente dall'ISPESL in accordo con la Regione Emilia Romagna e vengono riportati in uno specifico verbale consultabile da parte dell'interessato.

Le spese per l'effettuazione del controllo a campione sono a carico del datore di lavoro. L'entità delle stesse, non esplicitata dal Decreto, è definita in base alle tabelle finora utilizzate per i servizi resi dall'Istituto.

Le risultanze del controllo vengono trasmesse dall'ISPESL agli organi di vigilanza dell'AUSL (v. art. 4).

Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

La periodicità delle successive verifiche, già prevista in generale ogni due anni rispettivamente dagli artt. 40 e 328 del D.P.R. 547/55 (abrogati dall'art. 9), è stabilita ad intervalli di cinque anni, con esclusione degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche "installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio", per i quali la periodicità rimane biennale.

La responsabilità dell'identificazione del tipo di impianto ai fini della determinazione della periodicità delle verifiche resta al datore di lavoro.

Per cantieri edili si intendono quelli individuati dall'art. 2 comma 1 del DPR 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per impianti elettrici nei "locali adibiti ad uso medico", devono intendersi quelli installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), quali definiti dalla norma CEI n. 64-8/7 sez. 710

Per l'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ci si deve riferire alla norma CEI 64-8 sezione 7.

Quando nella stessa attività lavorativa sono presenti ambienti che comportano periodicità diverse per le verifiche periodiche degli impianti installati, considerato che l'effettuazione di verifiche con tempi differenti nella medesima attività lavorativa appare tecnicamente incongruente, si consiglia di seguire il seguente criterio. Quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l'effettuazione di verifiche biennali è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale. Nel caso contrario, quando gli impianti da sottoporre a verifica biennale riguardano solamente ambienti o attività secondarie o residue, si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.

Sulla base della nuova disciplina, l'impianto va sempre verificato alle suddette scadenze, ad iniziativa del datore di lavoro. Quest'ultimo è comunque tenuto "a effettuare regolari manutenzioni dell'impianto", al fine di curarne l'efficienza, effettuando controlli che non sono comunque sostitutivi delle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche, alle Unità operativa impiantistico-antinfortunistica delle Azienda USL, utilizzando il modello allegato 2.

In alternativa, esse possono venire richieste dal datore di lavoro agli “organismi individuati dal Ministero delle attività produttive”.

Gli elenchi di tali organismi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito internet del ministero delle attività produttive.

Le ulteriori disposizioni confermano che i verbali di verifica vengono redatti dal soggetto verificatore e rilasciati al datore di lavoro che li conserva e li esibisce, a richiesta, all'Organo di vigilanza, e che gli oneri economici per le verifiche sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5 – Messa in esercizio e omologazione

La procedura prevista per la messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (aree classificate come zone 0,1,20,21-art.88-undecies Dls626/94, e luoghi di classe 0 come definiti dalla norma CEI 64-2) ricalca, per molti aspetti, quella individuata per gli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. Pertanto, è prevista la trasmissione, da parte del datore di lavoro, sempre entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore alla Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL e all'ISPESL.

Nei Comuni singoli o associati in cui sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.

L'invio della dichiarazione di conformità - corredata dalla documentazione elencata nell'allegato 3 - va effettuato utilizzando il modulo di cui all'allegato 1.

L'omologazione degli impianti, obbligatoria successivamente alla messa in esercizio, è affidata all'Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell' Azienda USL e consiste nell'effettuazione della prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro, secondo tariffe determinate a livello regionale.

Art. 6 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

Come per gli impianti di messa a terra, il datore di lavoro deve provvedere all'effettuazione di una regolare manutenzione sugli impianti e dare l'incarico di verifica biennale degli stessi -

trattandosi di impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione - alla AUSL Unità operativa impiantistico-antinfortunistica, ovvero agli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

In merito agli ulteriori aspetti (modalità di richiesta della visita periodica, rilascio del verbale e oneri) si fa rinvio alle indicazioni relative al precedente art.4.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7 – Verifiche straordinarie

Le eventuali verifiche straordinarie di tutti gli impianti sono effettuate dagli stessi soggetti abilitati alle normali verifiche e avvengono in occasione di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore di lavoro.

Nel caso a) la verifica straordinaria deve essere eseguita dal soggetto che ha effettuato la verifica periodica.

Nel caso b) la consulta regionale UOIA – ISPESL ha definito che cosa si intende per modifica sostanziale negli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e negli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Per modifica/trasformazione sostanziale di un impianto, si devono intendere quelle che comportano le modifiche sotto indicate:

a) Impianti di terra

- 1) *Modifica del sistema elettrico dell'impianto utilizzatore, limitatamente al passaggio da sistema "TT" a sistema "TN" o "IT", oppure introduzione di sistemi di III categoria.*
- 2) *Modifica della destinazione d'uso dei locali, relativamente all'attività prevalente e limitatamente ai seguenti casi:*
 - *Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico;*
 - *Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;*
 - *Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio (M.A.R.C.I.).*

b) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

- 1) *Aumento di livello di protezione.*

c) Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

- 1) *Ampliamento significativo dell'impianto di processo (introduzione di una nuova unità produttiva);*
- 2) *Variazione di processo che comporti modifiche nell'impianto elettrico, ad esempio:*
 - 2a) *modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0 e da zona 2 a zona 1 e analogamente da zona 21 o 22 a zona 20 e da zona 22 a zona 21)*
 - 2b) *introduzione di sostanza del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, ecc.) che determini zone con pericolo di esplosione, (zone 0-1) con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico;*
 - 2c) *introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0-1,20-21), con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico;*
 - 2d) *estensione di una zona esistente (zona 0-1, 20-21), che comporti adeguamento dell'impianto elettrico.*

Art. 8 – Variazioni relative agli impianti

Nel caso di cessazione dell'esercizio, di modifiche di natura sostanziale e, comunque, comportanti variazioni globalmente significative (preponderanti) degli impianti, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'ISPEL e all'AUSL.

Per gli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche, la comunicazione verrà indirizzata all'ISPEL e all'AUSL competenti per territorio, mentre per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione tale comunicazione sarà inviata solo all'AUSL.

Capo V

Disposizioni transitorie e finale

Art. 9 – Abrogazioni

Vengono abrogati gli articoli 40 e 328 del D.P.R. 547/55 che prevedevano, per gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche, verifiche periodiche con periodicità biennale (ora generalmente quinquennale, salvo le eccezioni di cui si è detto all'art. 4).

Vengono altresì abrogati gli artt. 2, 3, 4 del D.M. 12 settembre 1959, concernenti l'individuazione degli Organismi pubblici cui la denuncia degli impianti doveva essere indirizzata da parte del datore di lavoro, nonché gli allegati A, B e C al D.M. stesso, sostituiti dalla dichiarazione di conformità di cui si è fatto cenno in precedenza.

Resta fermo che i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del regolamento in esame. Ciò sta a significare tra l'altro che la norma che sanziona la mancata effettuazione delle visite periodiche (art 389 D.P.R. 547/55) è ora applicabile al mancato rispetto delle corrispondenti disposizioni del DPR 462/2001.

Va segnalato che il Regolamento, che è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e cioè il **23 gennaio 2002**, si applica anche ai procedimenti ancora in corso a tale data, in tale contesto:

a) IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

- Impianto realizzato dopo il 12/3/90, regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso della dichiarazione di conformità; in tal caso deve richiedere la verifica all'Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL o ad un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della denuncia.
- Impianto realizzato prima del 12/3/90, regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto (DPR 392/94); in tal caso deve richiedere la verifica all'Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL o ad un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della denuncia.
- Impianto già verificato in passato dall'ISPESL e/o dall'Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL, il datore di lavoro deve richiedere la verifica all' Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL o ad un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data dell'ultima verifica.
- Impianto realizzato dopo il 12/3/90, mai denunciato, provvisto di dichiarazione di conformità di nuovo impianto: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii la dichiarazione di conformità, come previsto dall'art. 2, e provveda a far eseguire la verifica dall' Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL o da un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della dichiarazione di conformità.
- Impianto realizzato prima del 12/3/90, mai denunciato: il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto (DPR 392/94), e provveda a far eseguire la verifica all'Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell'Azienda USL o da un organismo abilitato.
- Impianto mai denunciato e senza dichiarazione di conformità: a cura del datore di lavoro la situazione deve essere ricondotta ad uno dei casi suindicati.

b) IMPIANTI IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Impianti in luogo con pericolo di esplosione, mai denunciati; è indispensabile provvedere alla loro omologazione mediante richiesta alla USL competente.

Il Dlgs.233/03 art.4, ha abrogato il capo X del DPR 320/56, e ha apportato al DPR 547/55 le seguenti modificazioni:

1. Gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati.
2. All'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola "331" è soppressa.
3. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al DM 22/12/58 sono abrogate.

Infine il mancato invio della dichiarazione di conformità e la mancata effettuazione delle verifiche biennali sono sanzionati dall'art.89 capo 2 lettera a) del Dlgs. 626/94.

AL DIPARTIMENTO ISPEL DI

ALL'AZIENDA U. S. L. DI

**MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
D.P.R. 22/10/2001 n. 462**

PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO

Il sottoscritto in qualità di
 della DITTA Sede Sociale in
 Via n° Cap Tel.

invia DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ della Ditta Installatrice:

con sede in in Via; CAP. Tel.;

Allegati obbligatori conservati presso Ditta utente.

- IMPIANTO DI TERRA**
- IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI** (Art. 38 e 39 DPR 547/55 - DPR 689/59)
- IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DI CUI SI CHIEDE L'OMOLOGAZIONE**
(Articolo 88 – Undecies D.Lgs. 626/94 e art. 329 primo comma lettera b) DPR 547/55)

Ubicazione dell' impianto:

CITTÀ: Via Cap..... Tel.

TIPO DI IMPIANTO:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CANTIERE | <input type="checkbox"/> STABILIMENTO INDUSTRIALE |
| <input type="checkbox"/> OSPEDALE E CASE DI CURA | <input type="checkbox"/> ATTIVITÀ AGRICOLA |
| <input type="checkbox"/> AMBULATORIO MEDICO / VETERINARIO | <input type="checkbox"/> ATTIVITÀ COMMERCIALE |
| <input type="checkbox"/> CENTRO ESTETICO | <input type="checkbox"/> TERZIARIO |
| <input type="checkbox"/> EDIFICIO SCOLASTICO | <input type="checkbox"/> ARTIGIANATO |
| <input type="checkbox"/> LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO, CINEMA, TEATRO, ECC. | <input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO | <input type="checkbox"/> ALTRO: |

Indicare il n° di addetti ed il tipo di attività specificata

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Alimentato dalla rete B.T. | V | <input type="checkbox"/> Alimentato dalla rete A.T. | kV |
| <input type="checkbox"/> Alimentato dalla rete M.T. | kV..... | <input type="checkbox"/> Alimentato da impianto autonomo | V..... |

Potenza installata:kW N° Cabine di trasformazione: N° Dispensori:

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Parafulmini a gabbia | n° 1 Superficie protetta = m ² | n° 2 Superficie protetta = m ² |
| <input type="checkbox"/> Parafulmini ad asta | | numero |
| <input type="checkbox"/> Capannoni metallici | | numero |
| c) Strutture metalliche, recipienti e serbatoi metallici | | numero |
| e) Cantieri edili (indicare il numero di strutture metalliche) | | numero |

N.B. segnare le voci che interessano.
 Scrivere possibilmente in stampatello.

Firma e timbro del datore di lavoro
 (con codice fiscale e/o partita IVA)

Allegato 2

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Richiesta di verifica periodica ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 22/10/2001 n. 462

Il sottoscritto in qualità di
 Dell'azienda/Ente Sede Legale in
 Via n° Cap Tel.

CHIEDE LA VERIFICA PERIODICA DEI SEGUENTI IMPIANTI

- Impianto di messa a terra matr. N. USL/ISPESL
- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche matr. N. USL/ISPESL
- Impianto in luogo con pericolo di esplosione matr. N. USL/ISPESL

Gli impianti di cui sopra devono essere verificati con periodicità biennali
 In quanto installati in:
 Cantiere edile
 Locali adibiti ad uso medico
 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio – (specificare quale)

Gli impianti di cui sopra devono essere verificati con periodicità quinquennali
 In quanto installati in:
 Ambienti a ordinario – (specificare quale)

Ulteriori precisazioni
 Impianto alimentato in bassa tensione (220V-400V)
 Impianto alimentato concabina di trasformazione (V)
 Potenza Installata: kW

Tale impegno si intende tacitamente rinnovato da ambedue i contraenti se non espressamente disdetto, da una delle due parti, almeno 120 giorni prima della data di scadenza della verifica successiva.

Per l'esecuzione delle verifiche si prega di contattare il Sig.
 n. Tel.

Al corrente che le verifiche sono a titolo oneroso con tariffe stabilite dalla Regione Emilia Romagna, si forniscono i numeri di Codice Fiscale e di Partita IVA dell'Azienda:

C.F. P.IVA

Data

In fede
 (timbro della Ditta e firma)

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
RILASCIATA DALL'INSTALLATORE AI SENSI DELLA LEGGE 46-90**

(o comunque necessaria per l'esecuzione della verifica)

1) Relazione tecnica firmata da tecnico competente sulla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione che preveda almeno:

- (a) Le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze da cui dipende il pericolo;
- (b) L'identificazione del luogo pericoloso e le relative sorgenti di emissione (ex centri di pericolo), o il loro inviluppo, specificandone il grado e l'ubicazione;
- 1.1) Secondo il procedimento indicato dalla norma CEI 64-2 fasc. 5964C nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di **esplosivi (di classe 0 => C0)**.
- 1.2) Secondo il procedimento indicato dalle norme CEI 31-52 e CEI 64-2 fasc. 5964C (fino al 01/03/2005) nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di **polvere combustibile**.
- 1.3) Secondo il procedimento indicato dalle norme CEI 31-30 fasc. 2895 nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di **vapori e gas infiammabili**.

3) Piante e, quando necessario, sezioni con l'indicazione dell'estensione, ove prevista, della classificazione delle zone con pericolo di esplosione.

3) Documentazione prevista dalla Legge 46-90 e del relativo regolamento d'attuazione per gli impianti soggetti a progettazione. (I certificati di conformità delle costruzioni elettriche o la documentazione attinente per la procedura di valutazione della conformità degli apparecchi e dei sistemi di protezione, possono essere disponibili presso l'utente).

4) Documentazione aggiuntiva per i sistemi a sicurezza intrinseca (Ex-i), costituiti da costruzioni elettriche in zona con pericolo di esplosione e da conduttori di collegamento

Documento descrittivo dei sistemi a sicurezza intrinseca che preveda almeno:

- Schema a blocchi dei sistemi Ex-i e delle relative costruzioni elettriche associate;
- Verifica della compatibilità tra i parametri elettrici di tensione e corrente delle costruzioni associate e di quelle a sicurezza intrinseca interconnesse;
- Verifica del rispetto dei limiti massimi ammessi dalla costruzione associata per l'induttanza e la capacità nel sistema Ex-i;
- Parametri elettrici e resistenza termica (dichiarati dal costruttore) dei dispositivi semplici come definiti dall'art. 3.21 della norma CEI 31-33 e non racchiusi in custodie con modo di protezione "d";
- Lo schema elettrico (anche semplificato) dei sistemi con le modalità di messa a terra, quando prevista o prescritta;
- La descrizione delle misure adottate per evitare la comparsa di tensioni e correnti pericolose dovute a campi elettrici o magnetici;
- Caratteristiche dei cavi multiconduttori (art. 5.2 CEI 31-10 fasc. 606)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Norma CEI 64-8 fasc. 6869 (quinta edizione)
- Norma CEI 64-2 fasc. 5964C
- Norma CEI 31-30 fasc. 2895 (CEI EN 60079-10)
- Norma CEI 31-33 fasc. 4139 (CEI EN 60079-14)
- Norma CEI 31-35 e 31-35/A
- Norma CEI 31-52 fasc. 6947 (CEI EN 50281-3)
- Norma CEI comitato 31
- D.P.R. 27-04-1955 n. 547
- D.P.R. 22-10-2001 n. 462
- D.M. 22/12/58 tabella A voce 51

Allegato 4**ORGANIZZAZIONE PERIFERICA ISPEL Regione Emilia Romagna**

CAP	CITTA'	VIA	N° TEL.	FAX	E MAIL
40122	Bologna per le province di <u>Bologna</u> , <u>Ferrara</u> , <u>Modena</u>	V Boldrini 14	051 4215111	4215160	ispe-sl.bo@libero.it
29100	Piacenza per le province di <u>Piacenza</u> , <u>Reggio E.</u> , <u>Parma</u>	V Taverna 273	0523 480084	499679	leone.pera@libero.it
47100	Forlì per le province di <u>Forlì</u> , <u>Ravenna</u> , <u>Rimini</u>	V P.le della Vittoria 12	0543 63325	401415	Ispesl-forli2@libero.it

ORGANIZZAZIONE SERVIZI IMPIANTISTICI Regione Emilia Romagna

CAP	CITTA'	VIA	N° TEL.	FAX	E MAIL
43100	Parma	v. Vasari 13/a	0521 393495	290041	stolomei@ausl.it
29100	Piacenza	v. S.Marco 1	0523 358234	306069	uoia-pc@ausl.pc.it
42100	Reggio Emilia	v. Amendola 2	0522 335473	335446	veronesic@ausl.re.it
41100	Modena	v. Medaglie d'oro 59/c	059 2134400	390761	a.benatti@ausl.mo.it
40121	Bologna	v. Boldrini 12	051 6392901	255340	alfonso.montefusco@ausl.bo.it
44100	Ferrara	v. Beretta 7	0532 235241	235278	impiantistico@ausl.fe.it
48100	Ravenna	v.Fiume Abbandonato 134	0544 286831	286828	f.amanti@ausl.ra.it
47100	Forlì	v. Fortis 7	0543 733009	733016	uoia@ausl.fo.it
47900	Rimini	v. Coriano 38	0541 707697	707698	gnanni@auslrn.net

ASSESSORATO ALLA SANITA Regione Emilia Romagna

CAP	CITTA'	VIA	N° TEL	FAX	E.MAIL
40127	Bologna	Viale Aldo Moro 21	051 6397325	6397065	AIngaliso@regione.emilia-romagna.it